

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1229

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BO, LONDEI e VENTURI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 1993

Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia
dell'Università di Urbino, previsti dall'articolo 5, comma 2,
della legge 29 luglio 1991, n. 243

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 29 luglio 1991, n. 243, al comma 2 dell'articolo 5, prevede che all'Università di Urbino è assegnata la somma di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 finalizzata per le opere di edilizia.

Tale contributo ha consentito, sia pure parzialmente, di far fronte alle inderogabili esigenze di carattere edilizio che l'Università ha dovuto soddisfare.

I programmi già predisposti, intesi a soddisfare le esigenze delle nuove facoltà nel frattempo istituite (lingue e letterature straniere, sociologia, scienze politiche, Scienze ambientali, diversi corsi di diploma

universitario) nonchè l'avvenuto inizio, finalmente, dei lavori della nuova facoltà di economia e commercio, rischiano però di essere vanificati se lo stanziamento per le opere di edilizia non verrà rinnovato anche per l'anno 1994 e successivi. È pertanto necessario il rifinanziamento della legge 29 luglio 1991, n. 243, per la parte relativa ai fondi per l'edilizia dell'Università di Urbino, se non si vuole che si vanifichi ogni ipotesi di sviluppo della benemerita università.

All'onere previsto si propone di provvedere con l'utilizzazione del fondo globale della legge finanziaria 1993 relativo al Ministero dei beni culturali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla libera Università degli studi di Urbino è assegnata la somma di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, finalizzati ad interventi per le opere di edilizia.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali per gli anni 1994 e 1995.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le corrispondenti variazioni di bilancio.